



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DA PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/02/2009

\*\*\*\*\*

ADDI' 27/02/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COME SEGUE:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
MONTINO	Astorino	Vice Presidente	MARCOCCO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	KIERL	Luigi	"
COFFOLANZI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
D' CARLO	Mario	"	ZARADI	Filiberto	"
FUCHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENSI: MONTINO - DALLA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 88

Oggetto:

Comune di Viterobiano (VT). Ampliamento di una cava di peperino esistente in località "Piano di S. Rosa" o "Ponte della Ferrina Morta". Proprietà Peperino Perla S.r.l.. Autorizzazione paesistica.





88 27 FEB. 2009 *RS*

**OGGETTO:** Comune di Vitorchiano (Vt).  
Ampliamento di una cava di peperino esistente in località "Piano di S. Rosa" o "Ponte della Femmina Morta".  
Proprietà Peperino Perla S.r.l.  
Autorizzazione paesistica.

## LA GIUNTA REGIONALE

### Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

**VISTO** l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

**VISTA** la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

**VISTA** la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

**VISTO** l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede "*.... l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione ....*";

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTA** la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";

**VISTO** il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;

**VISTA** l'istanza con la quale la società Peperino Perla S.r.l., assunta al protocollo regionale al n. 84273 del 23.05.2006, ha chiesto - ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 24/98 - il rilascio dell'autorizzazione paesaggistico - ambientale per l'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di peperino sita in località "Piano di S. Rosa" o "Ponte della Femmina Morta" nel territorio del Comune di Vitorchiano (Vt);

**CONSIDERATO** che l'attività estrattiva in località "Piano di S. Rosa" o "Ponte della Femmina Morta", è attualmente in esercizio in quanto regolarmente autorizzata ai sensi della L.R. 1/1980 con D.C.C. n. 84 del 19.05.1986, previo parere favorevole espresso





88 27 FEB. 2009 *PC*

dalla C.R.C. in data 17.12.1984, verbale n. 94, come, peraltro, si evince dalla dichiarazione resa dal richiedente;

**CHE** il Dipartimento Economico ed Occupazionale -- Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, con Determinazione n. C1082 del 16.05.2006, ha considerato come raro, ai sensi delle LL.RR. n. 24/1998 e n. 17/2004, il materiale estratto dalla società Peperino Perla S.r.l. nella cava in località "Piano di S. Rosa" nel territorio del Comune di Vitorchiano (Vt);

**VISTA** la nota n. 000685/2A/08 del 4.01.2005 con la quale il Dipartimento Territorio -- Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile -- Area 2A/08 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale ha espresso *parere favorevole all'ampliamento della cava di peperino in località "Ponte della Femmina Morta" nel comune di Vitorchiano (Vt), a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni tecniche:*

- a) *Siano rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella relazione geologica e lo studio integrativo del dott. O. Terrinoni e del dott. M. Terrinoni;*
- b) *Sia realizzato un monitoraggio continuo del livello piezometrico della falda;*
- c) *In relazione all'assetto idrogeologico, siano presi tutti gli opportuni provvedimenti al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle falde acquifere presenti;*
- d) *Nella fase finale si proceda, come da progetto, al recupero ambientale del sito;*
- e) *I materiali di risulta, sterile di coltivazione, temporaneamente depositi al di fuori dell'area di estrazione, e che dovranno essere riutilizzati per il recupero, siano sistemati in sicurezza, realizzando tutte le opere necessarie ad evitare fenomeni di erosione e di dissesto lungo il fosso Sudara (p.e. fossi di guardia) e i versanti delle aree di scavo siano recuperati mediante tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di favorire un rapido recupero ambientale;*

**CHE** il Dipartimento Territorio -- Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2A/04 Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, con nota n. 86146/2A/04 del 30.05.2005 ha espresso, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 6/1999, l'esclusione dell'opera dal procedimento di V.I.A. individuando, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 12.04.1996 le seguenti prescrizioni:

- Il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel citato parere di geologia ambientale di cui alla nota prot. 000685/2A/08 del 4.01.2005 dell'Area Difesa del suolo;
- Per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di coltivazione, fermi restando i risultati derivanti dall'analisi di stabilità prodotta nella documentazione integrativa, sarà il direttore del cantiere a stabilire di volta in volta l'angolo idoneo a garantire la stabilità delle stesse in relazione all'assetto strutturale che si presenta con la prosecuzione della coltivazione;
- La piantagione delle specie arbustive ed arboree avvenga evitando qualsiasi geometrizzazione (filari o sestri regolari), in modo da rendere l'impianto definitivo simile ad un insediamento vegetale naturale;





88

27 FEB. 2009

- La Società proponente si impegni a monitorare le emissioni di rumore e polveri derivanti dall'attività di coltivazione e dal traffico indotto e, se necessario, adotti idonee iniziative atte a mitigare e contenere dette emissioni;
- Gli interventi di manutenzione e rifornimento dei veicoli potranno essere effettuati nell'area di cava, solo su apposita piattaforma impermeabile dotata di sistemi di raccolta degli eventuali liquidi dispersi;

**CONSIDERATO** che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

**RILEVATO** che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

**VISTA** la relazione n. 84273/06 del 21.11.2008 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B.04 – ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni nella stessa riportate, in merito al progetto di ampliamento dell'attività di estrazione di peperino esistente nel Comune di Vitorchiano (Vt), in località “Piano di S. Rosa” o “Ponte della Femmina Morta”, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico – ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e s.m.i.;

**RITENUTO** di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.04 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

**RITENUTO**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

di autorizzare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.R. n. 24/1998, il progetto di ampliamento della cava di peperino in località “Piano di S. Rosa” o “Ponte della Femmina Morta” nel comune di Vitorchiano (Vt), richiesto dalla società Peperino Perla S.r.l., per i motivi e con le prescrizioni indicati nella relazione n. 84273/06 del 21.11.2008 dell'area 2B.04 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A.

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.05 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:





88 27 FEB. 2009

- Elaborato grafico (Individuazione Area Intervento)  
Relazione tecnica
- Studio di Inserimento Paesistico
- Documentazione fotografica
- Studio Alternative Ripristino Ambientale - Studio delle Visuali
- Relazione geologica - Idrogeologica

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

  
Allegato A

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONTS

ROMA 23 MAR. 2009





Prot. 34213/06

ALLEG. alla DELIB. N. 88  
DEL 27 FEB. 2009

21 NOV. 2008

Oggetto: Comune di Vitorchiano (Vt)

Progetto di ampliamento di una cava di peperino in località "Piano di S. Rosa"

Art. 17 comma 2 L.R. 24 del 06/07/1998.

RELAZIONE ISTRUTTORIA



### 1. Premesso

La presente relazione istruttoria si riferisce alla richiesta d'ampliamento di una cava di peperino esistente nel Comune di Vitorchiano, in località "Piano di S. Rosa" o "Ponte della Femmina Morta", di proprietà della società Peperino Perla srl.

La richiesta di ampliamento è stata inoltrata dalla società Peperino Perla srl, in qualità di titolare, in data 23/05/2006 prot. regionale n°84273.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati, che formano parte integrante della presente relazione istruttoria:

- Elaborato 1 – Elaborato grafico
- Elaborato 2 – Relazione tecnica
- Elaborato 3 – Studio di Inserimento Paesaggistico
- Elaborato 4 – Documentazione fotografica
- Elaborato 5 – Studio Alternative Ripristino Ambientale – Studio delle Visuali
- Elaborato 6 – Relazione geologica - Idrogeologica
- Elaborato 7 – Titolo di Proprietà
- Elaborato 8 – Dichiarazioni e pareri

### 2. Analisi normativa

L'art. 17 della L.R. 24/1998, nel dettare disposizioni in merito agli interventi all'interno delle aree vincolate ai sensi del Titolo III del D.Lgs 42/2004, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Al comma 2 dello stesso articolo, in caso di ampliamenti di attività finalizzate all'estrazione di materiale raro, la normativa prevede la possibilità di derogare a detta disposizione rimandando alla Giunta Regionale del Lazio il rilascio dell'autorizzazione, tramite apposita Deliberazione.

L'area d'intervento ricade all'interno del P.T.P. Ambito Territoriale n°3, in una porzione di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 2 lett. C del D.Lgs 42/2004, in quanto compresa all'interno della fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico.

Per l'intervento in argomento trovano applicazione gli artt. 6, 14, 44 e 45 del P.T.P. Ambito Territoriale n°3. Il primo di questi si riferisce alla tutela delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici. Il successivo corrisponde all'art. 17 della L.R.24/1998, mentre i rimanenti dettano disposizioni in merito all'opportunità ed alle modalità di redazione dello Studio di Inserimento Paesaggistico. Detto Studio è presente tra gli elaborati allegati alla documentazione esaminata.

(Relazione Istruttoria Peperino Perla/FSR) VT/fsr

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con D.G.R. n. 556 e 1023/2007, individua gran parte dell'area in esame all'interno della fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico. In merito ai paesaggi, questi non trovano applicazione in base a quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del P.T.P.R.. Pertanto l'intervento è disciplinato dagli artt. 9, 35, 50, 53 e 54. In particolare l'art. 50, nel disciplinare le attività estrattive in aree vincolate, oltre a riprendere quanto indicato dall'art. 17 della L.R. 24/1998, consente la deroga per ampliamenti inferiori al 50%, purché non ricadano negli ambiti di "Paesaggio naturale" e "Naturale agrario", oltre che all'interno delle fasce di rispetto marine e lacuali, nelle aree boscate e nelle riserve naturali. Tali condizioni risultano sussistere per la cava in esame.

In merito al corso d'acqua pubblico va rilevato che l'area di cava, esistente e di ampliamento, ricade per circa la metà all'interno della fascia di rispetto di 150 metri. Si deve comunque riscontrare che l'ampliamento è stato previsto in aderenza della cava esistente, parallelamente al corso d'acqua in questione, mantenendo integri gli argini per una distanza di oltre cinquanta metri.

La Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, con Det.ne Regionale n°C1082 del 16/05/2006, ha qualificato come raro il materiale da estrarre, in quanto *"... costituito da peperino grigio utilizzato nel settore edile come ornamentale, pavimentazione, recinzione, opere architettoniche di pregio..."*

In merito al progetto in argomento il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, in sede di Verifica sull'applicabilità della procedura di VIA, si è pronunciato con nota prot. 86146 del 30/05/2005, escludendolo da tale procedura.

L'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico della suddetta Direzione Regionale, con nota prot.685 del 04/01/2005, ha autorizzato le opere in questione sotto il profilo idrogeologico, in quanto la società richiedente ha provveduto a modificare la soluzione proposta portando il piano di scavo ad un'altezza superiore rispetto al piano piezometrico.

L'area interessata dai lavori di ampliamento è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Vitorchiano Zona D, Sottozona D3 "Area destinata ad attività estrattiva", dove trovano applicazione le disposizioni della L.R. 17/2004.

### 3. Descrizione dell'area

L'area interessata dall'ampliamento si estende per 6.995 mq, che si sommano ai circa 46.040 mq della cava madre, pertanto notevolmente inferiore al 50% previsto dalle N.T.A. del P.T.P.R., ed è situata nella campagna del Comune di Vitorchiano. Questa porzione di terreno è individuata all'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Viterbo al Foglio 21 part.1le 19/parte, 20, 21/parte, 22, 23/parte e 29/parte. Il territorio circostante presenta un andamento collinare, non pronunciato.



#### 4. Descrizione dell'attività

In base all'allegata dichiarazione resa dal richiedente, compresa nell'Elaborato n°8, la cava oggetto d'ampliamento è stata autorizzata ai sensi della L.R.1/1980 con Delibera di Consiglio Comunale n°84 del 19/05/1986, previo parere favorevole della C.R.C. in data 17/12/1984, verbale n°94. Con suddetta autorizzazione l'attività è stata esercitata dalla Ditta Dei Orlando & Figli dal 12/01/1992 al 2001. Da tale anno è subentrata la società richiedente, che continua ad estrarre materiale tramite l'originale convenzione ventennale.

In merito all'autorizzazione Comunale del 19/05/1986, va rilevato che è stata rilasciata successivamente all'imposizione dei vincoli ex Legge 431/1985, in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica. A tale riguardo si può riscontrare che il fosso vincolato è un primo affluente di corso d'acqua iscritto nel registro delle acque pubbliche, pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 9 lett. a) della D.G.R. n°452 del 01/04/2005, l'autorizzazione in argomento deve ritenersi legittima ai fini del rilascio di ulteriori autorizzazioni.

L'ampliamento verrà effettuato in due fasi sui terreni adiacenti alla cava originale. Quest'ultima verrà utilizzata inizialmente per il deposito del terreno di scoperta, quindi sarà recuperata insieme alle aree destinate all'ampliamento.

Il materiale da scavare è pari a 383.000mc, di cui utili 134.050mc mentre per il ripristino ambientale al termine dell'attività verranno sistemati circa 497.800mc di materiale recuperato dai lavori di scoperta e di cumulo esistenti, tenendo conto anche del fattore di cumulo. L'attività verrà basata su di una produzione annua di 25.000 mc, con una durata superiore ai cinque anni.

Il recupero dell'area proposto prevede un parziale riempimento dell'area di cava per quasi tutta l'altezza dei fronti ed il raccordo con i terreni adiacenti su tre lati, fino a formare un nuovo piano di campagna, di poco inferiore all'originale.

#### 5. Conclusioni

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola. Inoltre, l'ampliamento permetterà di eseguire i lavori di recupero anche della cava madre.

Per una migliore salvaguardia dell'area vincolata si rende comunque necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni:

- per la sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici visti, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il materiale di recupero non commercializzabile e quelli previsti dalla vigente normativa in materia di recupero ambientale;
- gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
- dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;

e' fatto divieto di arrecare danni al vicino corso d'acqua pubblico ed alla vegetazione presente lungo gli argini;

- se si dovessero richiedere in futuro ulteriori ampliamenti, questi potranno essere presi in esame esclusivamente al termine dei lavori di recupero della cava madre ed entro i limiti fissati dall'art. 50 del P.T.P.R. tenuto conto di quanto approvato con il progetto in argomento, allontanando per quanto possibile i lavori dai corsi d'acqua pubblici;
- trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale.


Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del progetto di ampliamento dell'attività di estrazione di peperino esistente nel Comune di Vitorchiano, in località "Piano di S. Rosa" o "Ponte della Femmina Morta", fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico - ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e smi.

L'ISTRUTTORE

(arch. F. Saverio Riccitelli)



IL DIRIGENTE

(arch. Demetrio Carini)



IL DIRETTORE REGIONALE

(arch. Daniele Iacovone)

